



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icmarconibattipaglia.edu.it>



A tutti i genitori

Ai docenti e al personale ATA

Al D.S.G.A.

E p.c. All' Uff. Pubblica Istruzione Comune di Battipaglia

All'albo e al sito

OGGETTO: Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi della Nota Miur n. 0022994 del 13 novembre 2019.

Premessa

La presente circolare disciplina per l'anno scolastico 2020/2021 le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.

Le domande di iscrizione possono essere presentate **dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, con registrazione a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.**

Iscrizioni *on line*

Istituzioni scolastiche coinvolte

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", le iscrizioni sono effettuate **esclusivamente on line** per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio "Iscrizioni *on line*", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Coloro che sono già in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni *on line* permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2020/2021.

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

1. alle scuole dell’infanzia;

2. agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Adempimenti dei genitori

I genitori, per effettuare l’iscrizione *on line*:

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020;

-inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

Il sistema “Iscrizioni *on line*” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’*iter* della domanda inoltrata attraverso una funzione *web*. Il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 *quater* del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

**CRITERI nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione al plesso prescelto sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili
(Ai sensi della Delibera Consiglio di Istituto n. 23 del 28.11.2019)**

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

In caso di eccedenza di domande d'iscrizione rispetto ai posti disponibili, saranno utilizzati i seguenti criteri, in ordine di priorità, per l'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia:

- 1) sarà data la precedenza assoluta ai bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell'anno scolastico precedente ed ai bambini con disabilità regolarmente certificata;
- 2) saranno accolte prioritariamente le domande riguardanti i bambini che compiranno i 3 anni d'età entro il 31 Dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- 3) sarà data la precedenza ai bambini in particolari condizioni socio-familiari:
 - a) mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori o della madre o del padre;
 - b) presenza in famiglia di minori con disabilità regolarmente certificata;
 - c) presenza di fratelli/sorelle nella stessa scuola;
 - d) presenza di fratelli/sorelle nello stesso Istituto;
 - e) presenza in famiglia di altri figli minori o di persone anziane o comunque bisognose di assistenza;
- 4) esigenze lavorative dei genitori;
- 5) residenza nel bacino di utenza della scuola.

Per l'eventuale formazione di "liste di attesa" saranno applicati i criteri di cui sopra. In caso di parità di precedenza sarà effettuato il sorteggio alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, dei genitori interessati e del Presidente del Consiglio d'Istituto o suo delegato.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

In caso di eccedenza di domande d'iscrizione rispetto ai posti disponibili, ferma restando la precedenza assoluta riconosciuta all'alunno con disabilità regolarmente certificata, saranno utilizzati i seguenti criteri, in ordine di priorità, per l'ammissione alla frequenza della classe prima:

1. mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori o della madre o del padre;
2. presenza in famiglia di minore con disabilità regolarmente certificata;
3. presenza di fratelli/sorelle nella stessa scuola;
4. presenza di fratelli/sorelle nello stesso Istituto;
5. esigenze lavorative dei genitori;
6. residenza nel bacino di utenza della scuola.

In caso di eccedenza di domande d'iscrizione, sarà data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro altra opzione presso scuola diversa

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni *on line*", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della

scheda A allegata alla presente circolare, **dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020**. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 , possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R.89/2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Sono attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89/2009 (art. 2, comma 5) che l'Istituto comprensivo "G. Marconi" intende proporre per l'anno scolastico 2020/2021, in riferimento a quanto progettato nel piano triennale dell'offerta formativa sono i seguenti:

-Orario antimeridiano - 25 ore su 5 giorni

-Orario antimeridiano e pomeridiano - 40 ore su 5 giorni

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano **esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020**.

I genitori: - iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del predetto D.P.R. 89 /2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).

I modelli orario utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 corrispondono a 27 ore settimanali su 5 giorni e a 40 ore settimanali su 5 giorni(tempo pieno).

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi **dell'istruzione parentale** presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale vicinior, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione

parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021 l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda.

Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano **esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.**

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

Il modello orario usato nell'anno scolastico 2019/2020 corrisponde a 30 ore settimanali su 5 giorni. Non sono previste iscrizioni d'ufficio anche in riferimento agli Istituti Comprensivi.

Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2019 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

L'indirizzo musicale potrà partire solo previa autorizzazione della Regione Campania e dell'USR Campania.

Istituzione indirizzo musicale Scuola Secondaria di Primo grado

Delibera n. 24 del Consiglio d'Istituto dell'11/12/2017

Delibera n. 32 del Consiglio d'Istituto del 14/12/2018

Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa sono state attivate le procedure per l'attivazione di un **corso ad indirizzo musicale** nella Scuola secondaria di Primo grado ai sensi della Legge n. 124/99 ed ai sensi del DM n. 201/99.

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento musicale.

- Le classi in cui viene impartito l'insegnamento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo – attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi. Tali prove hanno lo scopo di indirizzare e distribuire gli allievi in maniera equilibrata tra i quattro strumenti del corso di una classe prima;
- Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica musicale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica d'insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento- un'ora settimanale per classe-può essere impartito anche per gruppi strumentali.
- Ogni alunno frequenterà il corso negli orari concordati.

Anche per il triennio 2019/22 l'I.C. "G. Marconi" metterà in atto apposita procedura per l'attivazione dell'indirizzo musicale per una sezione della Scuola Secondaria di I grado (Corso B).

Si rende inoltre necessario stabilire i **criteri** per la selezione degli alunni che si iscriveranno al corso di strumento musicale.

I criteri scelti sono i seguenti:

1) L'alunno iscritto può indicare, per ordine di priorità, lo strumento musicale scelto tra i seguenti: pianoforte, chitarra, tromba, clarinetto fermo restando il giudizio insindacabile della Commissione che sarà redatto sulla base delle risultanze della prova orientativo-attitudinale predisposta dall'istituto.

2) Per la prova attitudinale non è necessaria la conoscenza dello strumento scelto.

Lo svolgimento delle prove orientativo-attitudinali ha lo scopo di indirizzare e distribuire gli allievi in maniera equilibrata tra i quattro strumenti del corso di una classe prima.

Le prove orientativo-attitudinali si terranno per l'a.s. 2020/2021 il 4 febbraio 2020.

I genitori che iscrivono i propri figli al corso musicale dovranno essere consapevoli che:

- l'assegnazione ad un dato corso, una volta accettata è vincolante, non potrà essere cambiata per l'intero triennio;
- anche l'eventuale ripetizione di una classe non comporta la cessazione dell'obbligo di frequenza al corso di strumento, che terminerà con l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- il corso ad indirizzo musicale, una volta scelto fa parte integrante del curriculum scolastico dell'alunno e non può essere interrotto;
- l'eventuale acquisto dello strumento musicale è a carico delle famiglie.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi **dell'istruzione parentale** presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniora, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021 l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda.

Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Obbligo di istruzione

Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un **contratto di apprendistato**, ai sensi dell'art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- **istruzione parentale**. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità alla classe terza dell'indirizzo di studi prescelto.

Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base, necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l'affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

- l'Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.. L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992. Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2020/2021, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso -

come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on fine. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on fine ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del Reg. UE 679/16)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16 si informa **che il trattamento dei dati personali da parte della Scuola è finalizzato agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie, da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza, di ispezione e di controllo (es. ASL, CSA etc.), per finalità funzionali all'attività della Scuola, con l'utilizzo di procedure sia cartacee sia automatizzate (informatiche e telematiche) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.**

Il trattamento dei dati sarà improntato al principio di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.

I dati riferibili agli INTERESSATI potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni connesse

all'attività della Scuola, a responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo con l'attività della Scuola nonché per obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative. Potranno anche essere comunicati al pubblico nel caso di dati necessari per l'attuazione di procedure di sicurezza, emergenza ed evacuazione dell'edificio scolastico.

I dati saranno altresì comunicati o portati a conoscenza del Titolare, dei responsabili ed incaricati del trattamento il cui elenco completo è custodito presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Battipaglia.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L'interessato ha diritto di chiedere :

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3.

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater c. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Al fine di garantire un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per la compilazione delle domande di iscrizione on-line, per il periodo **7 gennaio- 31 gennaio 2020** la segreteria della scuola sarà a disposizione dell'utenza nei seguenti giorni e orari:

GIORNO	APERTURA	CHIUSURA
LUNEDI	10:00	12:00
MARTEDI	15:00	17:30
MERCOLEDI	10:00	12:00
GIOVEDI	10:00	12:00
VENERDI	10:00	12:00
SABATO	10.00	12:00

ALLA PRESENTE SI ALLEGANO:

- 1)CIRCOLARE MINISTERIALE N.22994 DEL 13.11.2019;
- 2)MODELLO ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giacomina CAPUANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.l.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa